

La relazione di fine mandato

Gli enti sono tenuti a predisporre una relazione (relazione di fine legislatura per le Regioni, relazione di fine mandato per le Province e i Comuni) **che descriva la situazione finanziaria dell'ente e tutte le attività normative e amministrative attuate durante il mandato** (artt. 1-4). **Le relazioni**, dopo essere state **certificate dagli organi di controllo interno dell'ente**, entro un termine di dieci giorni, e **verificate dal Tavolo interistituzionale**, istituito presso la [Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica](#), nel termine di venti giorni, **sono pubblicate on line sul sito istituzionale della Regione, della Provincia o del Comune** insieme al relativo rapporto stilato dal Tavolo interistituzionale. L'ente che non provvede a redigere la relazione è tenuto a motivare le ragioni del mancato adempimento dell'obbligo dandone notizia nella *home page* del proprio sito istituzionale.

La previsione dell'obbligo di redigere una relazione finale rappresenta un'indubbia innovazione per le conseguenze sulla qualità del processo democratico e per ciò che attiene all'*accountability* dell'amministratore locale nei confronti dell'elettore.

La relazione è una dichiarazione certificata dei saldi prodotti e delle iniziative intraprese, deliberata prima delle elezioni amministrative, attraverso la quale i cittadini vengono informati sulle reali ed effettive condizioni finanziarie dell'ente, con particolare riferimento alla spesa sanitaria [\[1\]](#). Quello che l'amministratore spende, come lo spende e perché, nonché ogni atto legislativo e amministrativo deliberato ed eseguito, è rendicontato pubblicamente, **in modo da consentire al cittadino elettore di esercitare un controllo democratico effettivo** nel momento in cui è chiamato a esprimere il suo voto sulla gestione uscente, garantendo altresì la possibilità per l'amministratore entrante di conoscere nel dettaglio la situazione finanziaria dell'ente.

In questo senso la relazione si configura come strumento che garantisce “la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti” (art. 1, comma 1 della [legge n. 42/2009](#)) e avvicina l'elettore all'eletto, realizzando i postulati del federalismo fiscale.

Il contenuto della relazione stilata dalla Regione è disciplinato dall'articolo 1 del [decreto legislativo n. 149](#) e fa riferimento a:

- sistema ed esiti dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei conti;
- eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del Servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;

- individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
- stato certificato del bilancio regionale.

La relazione deve essere redatta entro novanta giorni dalla scadenza naturale della legislatura, che diventano quindici nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

La relazione di fine mandato predisposta dalle Province e dai Comuni ha un contenuto analogo a quella delle Regioni, ma con qualche differenza, dovendo essa includere:

- sistema ed esiti dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Sul punto si sottolinea che **uno dei motivi di contrasto** che hanno determinato l'impossibilità di addivenire a un'intesa, in sede di Conferenza unificata tra Governo e autonomie, consiste nella **mancata previsione di un analogo obbligo per l'esecutivo statale di predisporre una relazione di fine legislatura**. Tale discriminazione, secondo i rappresentanti delle autonomie locali, **lederebbe il principio di reciprocità e sarebbe in contrasto con le disposizioni dell'[articolo 114 della Costituzione](#)**, che pongono su una posizione di pari dignità giuridica Stato, Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane.

[1] In questo senso la relazione attua il principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd) della [legge n. 42/2009](#): "trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità".